

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1402)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TREU, DALVIT, DEL NERO, MURMURA, PENNACCHIO, SEGNANA, MONTINI, BERTHET, TIBERI, SPIGAROLI, MAZZOLI, RICCI, TANGA, BURTULO e BRUGGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1970

Estensione al personale militare dei benefici concessi ai dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 24 maggio 1970, n. 336, recante « norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » si è inteso dar riconoscimento a quei cittadini che, in conseguenza della loro partecipazione a campagne di guerra o per fatti e situazioni particolari causate da eventi bellici, si sono venuti a trovare in condizioni sfavorevoli rispetto ad altri cittadini nell'avvio e nello sviluppo della loro attività lavorativa.

Ma tale riconoscimento, concretatosi non solo in un vantaggio di carriera e nel premio di fine servizio, ma anche e soprattutto nell'anticipare e favorire un possibile collocamento a riposo (collocamento dovuto spesso a precarie condizioni di salute), non ha considerato alcune categorie di lavoratori pubblici dipendenti, nè i molti altri che operano in settori od attività non inquadrati in pubbliche Amministrazioni.

Il presente disegno di legge si propone di estendere tali provvidenze e riconoscimenti nella misura più idonea possibile ad altri cittadini, che, in modo diretto ed in condi-

zioni analoghe ai pubblici dipendenti già considerati dalla legge n. 336, abbiano subito le conseguenze belliche di cui si è fatto cenno.

In modo particolare si intendono qui comprendere gli appartenenti a tutti i corpi armati dello Stato, alle forze di polizia e dei servizi militari — per i quali possono operare norme di pura e semplice estensione sempre che non abbiano già usufruito di particolari vantaggi ed agevolazioni — nonché i dipendenti da enti parastatali (quali istituti di credito, consorzi, enti e aziende a partecipazione statale o soggette a vigilanza).

Provvedimenti di più difficile applicazione, ma che si ritiene comunque dovranno porsi all'esame, riguardano la concessione di vantaggi economici a quanti operano nei settori e nelle attività privatistiche, commerciali, industriali, artigiane, agricole o nelle libere professioni.

A sostegno della validità del presente disegno di legge si richiama l'ordine del giorno, che comprende i vari ordini del giorno

proposti al termine dell'esame della legge 24 maggio 1970, n. 336, e che il Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ha presentato ottenendo unanime adesione. Esso così si esprime:

« La 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, considerato che l'approvazione, nel disegno di legge in discussione, di norme a favore dei dipendenti dello Stato impone l'obbligo di riconoscere l'applicabilità dello stesso principio anche al personale militare dipendente dello Stato che si trova in analoghe condizioni, fa voti perchè il Governo provveda, con l'opportuna immediatezza, alla presentazione di un disegno di legge che

estenda i benefici del provvedimento in discussione al personale militare che si trovi in analoghe condizioni; invita altresì il Governo a studiare ed eventualmente a promuovere le opportune iniziative per estendere — a carico dello Stato — al settore privato, a quello a partecipazione statale e a tutti gli operai ed impiegati ex combattenti, nonchè ai lavoratori autonomi, adeguate provvidenze nello spirito del disegno di legge in esame ».

Tale ordine del giorno fu accolto, come invito ad approfondire lo studio della materia, dal rappresentante del Governo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici in possesso dei titoli di ex combattenti o assimilati, così come considerate agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono estese al personale militare delle Forze armate e dei corpi armati dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, corpi speciali, forze di pubblica sicurezza) e agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco.

Tali norme si intendono applicate, alle medesime condizioni, ai dipendenti civili e militari ex combattenti, partigiani e assimilati, mutilati, invalidi di guerra e per servizio, ai profughi, prigionieri, internati o trattenuti in territori soggetti a disciplina bellica (quale il personale trattenuto nelle ex colonie durante la guerra).

Nell'applicazione delle agevolazioni indicate ai già citati articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, saranno valutati gli eventuali provvedimenti e benefici che singole Amministrazioni avessero già concesso, offrendo possibilità di opzione agli interessati.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per gli esercizi 1969 e 1970, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 3.**

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969, con le stesse decorrenze, cioè, previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, per i dipendenti dello Stato e con gli stessi termini per la presentazione delle domande.